

scoli o rivestiti in muratura o, se tracciati sul nudo terreno, che abbiano una pendenza non maggiore del 5 per cento. »

Domando se questo articolo è appoggiato.

(È appoggiato e, dopo prova e controprova, adottato.)

Questo sarebbe dunque l'articolo 4 della legge.

BONFADINI. (*Della Commissione*) Mi pare, giacchè l'emendamento dell'onorevole Serafini è stato ammesso, che si potrebbe, senza farne un articolo speciale, aggiungerlo come ultimo comma all'articolo 3 come conseguenza di questo stesso articolo.

PRESIDENTE. L'onorevole Serafini non si oppone?

SERAFINI. No, perchè lo trovo ragionevolissimo.

PRESIDENTE. Sta bene.

« Art. 4. In ogni provincia una Commissione procederà, in contraddittorio degli interessati, alla compilazione dell'elenco dei terreni che devono rimanere sottoposti al vincolo forestale ai termini della presente legge, descrivendoli in apposito registro.

« Questa Commissione sarà composta di cinque individui, cioè dell'ispettore forestale del ripartimento, di un ingegnere dell'amministrazione provinciale, eletto dal prefetto, di due individui eletti dal Consiglio provinciale, uno dei quali anco fuori del suo seno, e di un consigliere comunale eletto per ogni comune dal rispettivo Consiglio comunale.

« Questo consigliere comunale prenderà parte alle adunanze della Commissione ed alle sue deliberazioni soltanto quando si tratta di formare l'elenco dei terreni da sottoporsi al vincolo forestale del singolo comune che rappresenta. »

A questo articolo sono stati presentati diversi emendamenti: due al primo comma e due al secondo.

Per procedere con ordine, darò anzitutto la parola all'onorevole Branca.

BRANCA. Questo articolo è un articolo capitale della legge, perchè è desso che viene a mettere in esecuzione tutte le disposizioni precedenti, e precisamente le disposizioni dell'articolo 2. Si vuole con questo articolo prescrivere un elenco generale di tutte le terre da sottoporsi a vincolo; ora, siccome tra queste terre vi sono quelle nude, siano salde, siano lavorative, perchè, giusta le disposizioni degli articoli precedenti, si potranno sottoporre a vincolo anche le terre ora coltivate che sono soggette a frane, a smottamenti, ed a quelle altre disposizioni stabilite dalla presente legge, così ne scaturisce qual conseguenza necessaria che, se si vuol procedere alla sottoposizione a vincolo di queste terre nude, si dovrà fare un catasto generale di tutte le terre. Di fatti non è possibile di sottoporre a vincolo questa o quella terra, senza prima esaminare quali punti della superficie di ciascun comune debbano o no essere sottoposti a vincolo.

A me sembra dunque evidente che con le disposizioni dell'articolo 4 si voglia, nè più nè meno, prescri-

vere un catasto generale delle terre. Se s'intende con questa legge di stabilire un catasto generale, lo si faccia pure, ma allora bisogna dichiararlo apertamente o, quanto meno, bisogna che la Camera sia intesa che con questa disposizione non si tratta più di fare una legge determinata e ristretta pei soli terreni da sottoporsi a vincolo, perchè, ripeto, per rintracciare i terreni ai quali si vuole imporre il vincolo, occorre esaminare in tutta la superficie del regno quali siano i terreni che meritino o no di esservi sottoposti.

Vi è poi un altro ordine di considerazioni, dalle quali non si può prescindere riguardo al progetto in esame, ed è che le terre che meritano di essere sottoposte a vincolo non sono sempre le stesse. Oggi una terra è soda abbastanza per non andare soggetta a vincolo, e domani per una deviazione del corso delle acque o per piogge copiose può diventare franosa e quindi rientrare nella categoria di quelle che dovrebbero essere soggette a vincolo.

Se si compila l'elenco *a priori*, cosa ne avviene? Ne avviene che vi si faranno indagini per sottoporre a vincolo terre che non lo debbono essere, e forse non vi saranno sottoposte alcune di quelle che lo dovrebbero essere.

Io prendo ad esempio una pendice, la quale si sostiene senza scoscendimento, anche essendo coltivata, perchè distesa con dolce inclinazione; se domani la tagliate nel mezzo con una strada, sia perchè la sua compagine è rotta, sia perchè questa strada costituisce una specie di fosso, ne avverrà che le terre sottoposte dovranno essere comprese tra le vincolate, come anche le terre sovrapposte, per impedire gli scoscendimenti del terreno sottoposto ed i versamenti nel corso stradale del terreno sovrapposto.

Ecco le ragioni per le quali io credo che non possa venirsi a prescrivere un elenco così in genere delle terre da sottoporsi a vincolo, se prima non vi sia una richiesta.

È per ciò che io ho presentato al banco della Presidenza un emendamento, il quale riposa sopra due principii affatto diversi, secondo che si tratti di boschi o di terre nude.

Per ciò che riguarda i boschi la legge attuale presenta un principio di libertà più largo delle leggi vigenti, quello cioè che non tutte le proprietà boschive debbano essere vincolate.

Quindi, se noi veniamo a fare l'elenco delle terre boschive da sottoporsi a vincolo, verremo in effetto a tradurre in atto il concetto di libertà a cui la legge è informata per questa parte, mentre non tutti i boschi saranno sottoposti a vincolo, ma ve ne sarà una parte dichiarata libera. Invece per quella parte delle terre nude, che possono o no essere sottoposte a vincolo, si procederà alla sottoposizione al vincolo, semprechè ne sia riconosciuta la necessità.

E tale necessità potrà riconoscersi, sia dietro ri-